

VERBALE DI ACCORDO
PROROGA ED INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO di
SOLIDARIETA' DEL 25 MARZO 2009

Il giorno 3 marzo 2010, presso la sede di INTEMPO S.p.A. in Milano

Tra

i Rappresentanti della Società INTEMPO S.p.A.
Dott. Alessandro Ramazza, Dott.ssa Bruna Valori e Dott.ssa Paola Barollo

e

ASSOLAVORO nelle persone del Dott. Agostino Di Maio e del Dott. Rosario Salimbene

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali

FILCAMS-CGIL, rappresentata da Cristian Sesena

FISASCAT-CISL, rappresentata da Dario Campeotto

UILTUCS-UIL, rappresentata da Gabriele Fiorino

anche in rappresentanza delle rispettive strutture sindacali delle unità produttive della predetta Società.

Premesso che:




- in data 17 marzo 2009 la società INTEMPO S.p.A. ha formalmente aperto le procedure di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, denunciando complessivamente nr. 10 esuberanti su un organico di 45 lavoratori dipendenti (tempi indeterminati e determinati);

- in data 25 marzo 2009 le Parti firmatarie del presente Accordo hanno stipulato un contratto di solidarietà ex art. 5, c.5 della legge n. 236/1993



1



Visto che

- nell'ambito dell'accordo di solidarietà richiamato in premessa, la parti hanno definito la possibilità di verificare l'andamento dell'istituto, anche in considerazione della evoluzione del settore e dell'andamento generale del mercato;

- nel corso dell'ultimo anno, a seguito della crisi attualmente in corso, il settore delle Agenzie per il Lavoro, secondo stime ufficiali dell'Osservatorio Nazionale Ebi.temp, ha visto una generale flessione di tutti i principali indicatori economici: a titolo esemplificativo, la variazione del monte salari del lavoro in somministrazione, tra dicembre 2009 e dicembre 2008, è pari a -27%; il numero di nuove missioni nel terzo trimestre 2009 è diminuito del 27,2% rispetto allo stesso trimestre del 2008; il numero dei nuovi ingressi nel terzo trimestre 2009 è calato del 54,8% rispetto allo stesso periodo del 2008;

è stato convenuto quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

1. Proroga del regime di riduzione di orario

Il termine finale dell'accordo di solidarietà sottoscritto il 25 marzo 2009 è prorogato al 31 marzo 2011, ovvero alla data anteriore entro la quale l'azienda comunicherà il venire meno delle cause che hanno determinato il ricorso al Contratto di Solidarietà.

2. Integrazione dell'accordo di solidarietà

Il livello massimo di riduzione di orario di lavoro applicato a decorrere dal 1° aprile 2010 resta confermato al 30 %, fermo restando quanto previsto al punto 3 del presente accordo. Inoltre, avuto riguardo alla fisiologica riduzione dell'organico nel corso dell'ultimo anno, la platea dei destinatari della disciplina della solidarietà viene estesa a tutto il personale in forza (impiegati).

Il numero dei lavoratori interessati al Contratto di Solidarietà, a decorrere dal 1° aprile 2010, è pari a 36 unità (impiegati): si allega *sub a* l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dall'applicazione del regime di solidarietà, da considerarsi parte integrante del presente accordo.



3. Norme finali

L'accordo di solidarietà stipulato dalle parti in data 25 marzo 2009 - rimesso in allegato *sub b* in copia - è da considerarsi integralmente richiamato, salve le modifiche apportate dal presente accordo.

Il presente accordo verrà inviato - in ossequio alle vigenti disposizioni in materia - agli Organi istituzionalmente competenti. A tal fine le Parti dichiarano che la documentazione necessaria ai controlli ispettivi è depositata presso la sede legale dell'Azienda.

Le Parti, in considerazione della mutevolezza dello scenario economico del settore, convengono di fissare per il giorno 16 aprile 2010 un incontro nell'ambito del quale valutare eventuali variazioni della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro di cui al punto 2 del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per INTEMPO Agenzia per il lavoro S. p. A

Per ASSOLAVORO

Per FILCAMS CGIL e rispettive RSA

Per FISASCAT CISL e rispettive RSA

Per UILTUCS UIL e rispettive RSA

All. c.s.